

“A.I.D.I.A. Sezione di.....”
ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE INGEGNERI E ARCHITETTI
Statuto della Sezione Territoriale

Vista la presenza di almeno 5 socie che ne richiedono la costituzione

Vista l’autorizzazione ricevuta dal Consiglio Direttivo Nazionale

Si costituisce A.I.D.I.A. “Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti-

Sezione di” che sarà regolata dalle norme del presente statuto:

ART. 1 – DENOMINAZIONE, AMBITO E SEDE

E' costituita a l'”Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti - Sezione di”.

Tale denominazione è utilizzata in ogni segno distintivo o comunicazione.

E' anche consentito l'uso della denominazione abbreviata di “A.I.D.I.A. – Sezione di”.

L'Ente persegue le proprie finalità nell' ambito territoriale di

La sede della Sezione è presso la Presidente “pro tempore”.

ART. 2 – FINALITA'

In adesione allo Statuto dell'A.I.D.I.A. Nazionale l'Associazione si propone, nel solo ambito territoriale di sua competenza, il riconoscimento e la valorizzazione del pensiero e del lavoro delle donne laureate in ingegneria e di quelle laureate in architettura.

L'Associazione intende pertanto:

- favorire scambi culturali e professionali;
- valorizzare il pensiero e il lavoro della donna nel campo dell'architettura e dell'ingegneria;
- organizzare e gestire direttamente e indirettamente congressi, conferenze, convegni, corsi di formazione e iniziative di aggiornamento, studio e ricerca nel campo professionale;

- coltivare legami culturali e professionali con analoghe Associazioni italiane ed estere;
- collaborare con la società civile, enti ed istituzioni nei campi dell'architettura e dell'ingegneria; promuovendo anche innovazioni nel campo legislativo da approvarsi dal Consiglio dell'A.I.D.I.A. Nazionale.
- incentivare la partecipazione di studentesse del settore alla vita e all'attività dell'associazione;

Quando l'Associazione nell'esercizio della sua attività dovesse richiedere finanziamenti a enti pubblici territoriali è necessaria la previa comunicazione all'A.I.D.I.A. Nazionale.

Le iniziative della Sezione non dovranno entrare in contrasto con le finalità istituzionali e dovranno essere previamente comunicate alla Presidente Nazionale

L'associazione può svolgere ogni altra attività anche a carattere commerciale comunque connessa allo scopo istituzionale.

L'associazione non ha fine di lucro.

ART. 3 – SOCIE

1. Per l'ammissione all'Associazione, la candidata, laureata in ingegneria o architettura o con diploma rilasciato dalla Facoltà di architettura o ingegneria deve rivolgere espressa domanda alla Presidente della Sezione a cui intende aderire, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a osservarne Statuto e, se emanato, il Regolamento.
2. Le socie ammesse dal Consiglio Direttivo della Sezione sono associate a tempo indeterminato e in nessun caso hanno diritto al

rimborso delle quote.

3. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale la Presidente della Sezione riceve la notifica del recesso.

4. L'adesione alla Sezione comporta il diritto di voto in assemblea a condizione sia versata la quota iniziale e la quota annuale.

La quota annuale è fissata dal Consiglio della Sezione che ne informa il Consiglio Direttivo Nazionale.

5. In caso di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa dopo gli opportuni solleciti scritti il Consiglio può deliberare l'esclusione della socia. Il provvedimento deve essere comunicato per scritto.

6. La socia che tenga un comportamento in contrasto con lo spirito dell'Associazione e con le regole deontologiche, su conforme decisione del Consiglio sarà ammonita e, in casi più gravi, sospesa per un anno, o quando non fosse ritenuta più meritevole di appartenere all'A.I.D.I.A. potrà, su designazione del Consiglio, essere espulsa. L'espulsione è deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio.

L'espulsione può anche avvenire con le modalità e nei casi previsti dallo Statuto dell'A.I.D.I.A. Nazionale.

La socia contro la quale sono stati assunti provvedimenti disciplinari può ricorrere al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In tal caso la

procedura è sospesa fino alla pronuncia dei Probiviri.

ART. 4 – ORGANI DELLA SEZIONE TERRITORIALE

Sono organi della Sezione territoriale:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente;
- i Probiviri

ART. 5 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dalle socie della sezione.
2. Le socie potranno farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre Socie, le quali non potranno ricevere più di tre deleghe.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente.
4. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da affiggersi presso la sede dell'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è convocata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'Assemblea deve essere convocata per iniziativa della Presidente, o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto delle socie.
6. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione dell'Associazione. In particolare sono demandate all'Assemblea Generale:
 - le linee programmatiche per la gestione dell'associazione

- l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e preventivo (se richiesto dall'assemblea);
- la determinazione del numero delle componenti il Consiglio Direttivo;
- la nomina delle Consiglieri e del Revisore
- la soluzione delle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- le modifiche statutarie che dovranno essere approvate dall'Assemblea Nazionale;
- la determinazione della quota iniziale e della quota annuale;
- l'acquisizione e l'alienazione di immobili, o la costituzione di diritti reali sugli stessi;
- la nomina delle delegate all'Assemblea Generale dall'A.I.D.I.A. Nazionale;

L'Assemblea delibera comunque su ogni argomento non espressamente riservato al Consiglio e inerente il raggiungimento dello scopo sociale.

La nomina delle Consiglieri è effettuata dall'Assemblea che approva il bilancio. Il neo eletto Consiglio entra in carica dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento delle socie ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle intervenute; essa comunque delibera a maggioranza assoluta dei voti delle presenti anche per le delibere riguardanti modifiche statutarie che devono

essere sottoposte per approvazione all'Assemblea Nazionale.

8. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 delle socie, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Secondo la delibera assembleare il Consiglio Direttivo è composto da 5 socie tra cui l'Assemblea elegge la Presidente. Le Consigliere elette nominano tra loro la Vice Presidente, la Tesoriera, la Segretaria.
2. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare:
 - esegue le delibere Assembleari;
 - rende all'Assemblea il conto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre di ogni anno dando adeguate informazioni alle socie;
 - presenta il bilancio preventivo se richiesto dall'Assemblea.
3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rinnovabili per un secondo mandato. In seguito dovranno attendere almeno un biennio per l'eventuale rielezione.

Le cariche sono gratuite ed le componenti il Consiglio hanno esclusivamente diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'adempimento del loro mandato, previa autorizzazione del Consiglio.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopta un nuovo membro. La

Consigliera cooptata dura in carica fino alla prima Assemblea generale nel cui ordine del giorno deve essere prevista la sostituzione della Consigliera cessata; chi venga eletta in luogo della Consigliera cessata dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasta in carica la Consigliera cessata. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza delle Consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5. Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo della Presidente, a una o più delle sue componenti oppure anche a non socie, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato su invito scritto della Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi delle Consigliere. La Presidente ha l'obbligo di inserire nell'o.d.g. gli argomenti richiesti da almeno due consigliere.
7. La convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita anche con mezzi telematici a tutte le componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore, deve essere effettuata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza, il Consiglio è convocato con preavviso di almeno 48 ore.
8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e il

Revisore.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Vice Presidente; in mancanza di questa, su designazione delle presenti, da un altro componente il Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza delle sue componenti.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore ecceda 500 Euro) occorre il voto favorevole della maggioranza delle componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 7 – LA PRESIDENTE

1. La Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Convoca le assemblee, il Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità dell'andamento del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vice Presidente. Il solo intervento della Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento della Presidente.
2. La Presidente eletta affianca la Presidente uscente fino al termine dell'anno solare in cui scade il mandato di quest'ultima, assumendo a tutti gli effetti la sua carica dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 8 – LA SEGRETERIA E TESORERIA

1. La Segretaria svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie le attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione. Cura la tenuta del Libro delle Assemblee, del libro del Consiglio Direttivo e del Libro delle Socie.
2. La Tesoriera cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, provvede alla tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione.

ART. 9 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale e non facenti parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge il Presidente tra i propri componenti.
3. I Probiviri partecipano di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. Verificano la regolare tenuta della contabilità e presentano la loro relazione al bilancio.
4. Ai Probiviri vengono proposte le questioni relative all'esclusione di socie e alle controversie tra organi dell'associazione o tra loro componenti e tra questi e socie.
5. Ai Probiviri è demandato altresì il compito di dirimere le controversie insorgenti tra socie, tra soggetti che ricoprono cariche istituzionali,

tra organi istituzionali o tra i citati soggetti.

6. I Proviviri, dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, decidono a norma dell'art. 15 del presente statuto.

ART. 10 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente e al mantenimento dello stesso per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

ART. 11 – LE ENTRATE

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con:

_quote iniziali e annuali delle socie;

- redditi derivanti dal patrimonio;
- donazioni, oblazioni, erogazioni, contributi pubblici e privati comunque pervenuti all'Associazione anche per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociale;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili e non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

ART. 12 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno dall'Assemblea, il bilancio preventivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se esiste, del bilancio preventivo, da presentare all'Assemblea.

ART. 13 – AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 14 – SCIoglimento

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delle Socie stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di un liquidatore determinandone i poteri.

La liquidazione dovrà farsi sotto il controllo del Consiglio Direttivo dell'A.I.D.I.A. Nazionale. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno assunte in consegna e amministrare per tre anni dall'A.I.D.I.A. Nazionale, che promuoverà la ricostituzione della Sezione.

Dopo tale periodo, resteranno acquisite all'A.I.D.I.A. Nazionale.

2. E' escluso in ogni caso il riparto di attività fra i soci.

ART. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o

interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di controversia sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri dell'A.I.D.I.A. che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

2. Le decisioni, assunte a maggioranza assoluta dalle componenti del Collegio, devono essere motivate e sono inappellabili.

ART. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rimando alle norme del C.C. che regolano le associazioni.